

Regolamento per la definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (approvato con Verbale di Delib.ne n. 19 del C.C. del 04/03/03)

- 1) Ai sensi dell' art. 13 della Legge n. 289/02, il Comune intende consentire ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la loro posizione tributaria, relativamente ai tributi locali indicati nel successivo art. 2, avvalendosi delle seguenti agevolazioni od esenzioni.

- 2) Possono essere regolarizzati i seguenti tributi:
 - ICI, per gli anni dal 1997 al 2002;
 - Tassa sui rifiuti, per gli anni dal 1998 al 2002;

- 3) Per procedere alla regolarizzazione, i contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione integrativa, opportunamente sottoscritta, al Servizio Tributi, unitamente all' attestazione dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, comprensivo di tributo e maggiorazione, entro il giorno 20 maggio 2003.
Tale dichiarazione dovrà contenere i dati anagrafici del contribuente, l'elenco degli immobili oggetto della regolarizzazione, la maggiore imposta versata, relativa ad ogni singolo cespite e la misura del versamento a titolo di sanzione calcolata, ai sensi del successivo art. 4.
Nel Caso in cui dalla dichiarazione integrativa non dovesse risultare una differenza di imposta a carico del contribuente, essendo la stessa presentata al solo scopo di sanare omesse od infedeli dichiarazioni e/o comunicazioni, il contribuente non dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di sanzione per la regolarizzazione della propria posizione.

- 4) L'imposta per ogni singolo anno, dovuta in misura intera, dovrà essere maggiorata delle seguenti percentuali, comprensive di sanzione ed interessi:
 - anno 1997: 15%
 - anno 1998: 13%
 - anno 1999: 11%
 - anno 2000: 9%
 - anno 2001: 7%
 - anno 2002: 5%

- 5) Possono essere esclusivamente regolarizzate le imposte o tasse relative agli anni per cui l'Ufficio non abbia ancora notificato, alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, un avviso di accertamento o liquidazione.

- 6) La definizione riguarda esclusivamente le somme dovute al Comune, con esclusione quindi di eventuali addizionali, maggiorazioni e tributi collegati. Il Comune, in ogni caso, si riserva il diritto di richiedere il pagamento degli stessi, contestualmente al pagamento dell' imposta principale, ove ne sia obbligato, in forza di disposizioni normative e/o contrattuali.

- 7) La regolarizzazione è efficace solamente per i cespiti (Unità Immobiliari, Terreni, Aree, ecc.) espressamente elencati nella dichiarazione integrativa di cui al precitato art. 3 e nei limiti della capienza dei maggiori versamenti effettuati a titolo di imposta ai sensi del presente regolamento.
Resta impregiudicata, per l'Ufficio, la possibilità di accertamento per altri cespiti non regolarizzati o di accertamento di eventuali maggiori tributi dovuti, rispetto a quanto dichiarato in sede di dichiarazione annuale e/o in sede di dichiarazione integrativa, presentata ai sensi del precedente art. 3.

- 8) Il presente regolamento sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.